

N. 9123/18 R.G.T.
N. 23686/16 R.G.N.R.

REPUBBLICA ITALIANA



IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Milano
SEZIONE DECIMA PENALE

In composizione monocratica nella persona del

giudice dott. Angela Laura MINERVA
ha pronunciato la seguente

SENTENZA
nei confronti di

██████████ nata a ██████████ il ██████████

Domicilio eletto presso lo studio del difensore
Difeso di fiducia dagli Avv. RAIMONDO Carmine Fabio ed ORUNESU
Luca, del foro di Milano, con studio in Cesano Boscone (MI), via
Monegherio n.4/6

LIBERA, PRESENTE

IMPUTATA

A) del reato previsto e punito dagli artt. 633 e 639 bis c.p., perché al fine di trarne profitto, arbitrariamente occupava l'alloggio ██████████ ubicato in ██████████ (MI), ██████████ unità abitativa destinata ad uso pubblico e di proprietà di ALER Milano.

In ██████████ accertato in data 21 settembre 2015 e permanente almeno fino al 3 agosto 2017.

B) del reato previsto e punito dagli artt. 61 n.2, 635 co. 2 c.p., perché, al fine di commettere il delitto di cui al superiore capo A), danneggiava la serratura della porta d'ingresso dell'appartamento sopra descritto.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto su edificio di proprietà di ALER Milano e dunque destinato a pubblica finalità.

██████████ (MI), accertato in data 21 settembre 2015.

PARTE CIVILE: ALER Milano,
rappresentata e difesa dall' Avv. MUSCOLI Elvia, presente.

CONCLUSIONI DELLE PARTI.

PM: assoluzione per sussistenza di una causa di giustificazione.

PC: condanna alla pena di giustizia, al risarcimento del danno per l'occupazione abusiva, oltre all'immediata restituzione dell'alloggio.

DIFESA: assoluzione perché il fatto non costituisce reato o per la sussistenza dell'esimente ex art. 54 c.p.

In subordine, il minimo della pena, la concessione delle attenuanti generiche, la sospensione condizionale della pena, l'applicazione della pena pecuniaria.

Sentenza N. 13466/18

del 27.11.2018
(motivi in 45 gg)
depositata il 10.1.19

Visto

Milano

IL SOST. PROC. GENERALE

Visto

Estratto Esecutivo a

a) Procura Repubblica

b) Corpi Reato

c) Mod. 1

Il

Estratto a:

a) Mod. 21 P.M. con Re.Gie.

b) Questura

c) Carcere

Il

Redatta Scheda il

Per

Comunicazione all'Ufficio Elettorale
Del Comune di

Il

Estratto all'Ufficio Campione Penale
Per forfezzazione

Il

Campione Penale

✓

MOTIVI DELLA DECISIONE

██████████ è stata citata a giudizio per rispondere del reato di cui agli artt. 633, 639 bis c.p. e del reato di cui agli artt. 61 n.2 e 635 comma 2 c.p., commessi con le modalità riportate in epigrafe.

All'udienza del 10.7.18 veniva ammessa la costituzione di parte civile di ALER Milano e, con il consenso delle parti, veniva acquisito agli atti il fascicolo investigativo.

Il procedimento veniva dunque rinviato all'udienza odierna, nel corso della quale l'imputata rendeva dichiarazioni spontanee. Chiusa l'istruttoria, le parti concludevano nei termini riportati in intestazione e veniva pronunciata sentenza di assoluzione per i motivi che seguono.

Il fatto di cui al capo A) di imputazione non è in contestazione, in quanto ammesso dalla stessa imputata. Risulta infatti dagli atti d'indagine – in particolare dalla querela sporta da ALER in data 17.12.2015 e dal rapporto informativo sul sopralluogo compiuto in data 21.9.2015 – che il 21.9.2015 verso le ore 12.15 personale di ALER accertava la presenza, presso lo stabile di proprietà del Comune di Milano e destinato ad uso pubblico sito ██████████ ██████████, civico ██████████ di un nucleo familiare composto dalla ██████████ e dalla figlia ██████████, presenti in loco sine titolo. Sul posto si constatava inoltre che la porta dell'abitazione presentava evidenti segni di scasso all'altezza della serratura.

La stessa imputata ha inoltre riferito, in sede di odierne dichiarazioni spontanee, di aver occupato il predetto appartamento dopo aver ricevuto uno sfratto esecutivo. Ha precisato che al momento del suo accesso, l'appartamento era libero e la porta aperta. Quanto alle motivazioni di tale gesto ha riferito che al momento dei fatti era in preda al panico, che già all'epoca era seguita dal Cps e che doveva proteggere i propri figli che non stavano bene.

La documentazione prodotta dalla difesa conferma la condizione di estremo disagio in cui si trovava l'imputata al momento dei fatti di cui la medesima ha riferito, fornendo elementi ulteriori che portano a ritenere che tale situazione integrasse la causa di giustificazione prevista dall'art. 54 c.p.

Dalla richiamata documentazione emerge infatti che l'imputata, con a carico due figli, all'epoca dei fatti di anni 8 e 20 (quest'ultimo disoccupato), dopo aver lavorato per un periodo come colf per 6 ore settimanali e aver abitato in un appartamento sito nello stabile di cui all'imputazione, regolarmente affittato, è rimasta priva di occupazione e non è stata più in grado di pagare i canoni di locazione, con conseguente sfratto per morosità. Dalla medesima documentazione risulta inoltre che la donna è attualmente in cura presso il Dipartimento di Salute mentale e delle dipendenze ██████████ a causa di un Disturbo Ansioso Depressivo aggravato da disturbo di personalità con tratti borderline (certificato in atti) – diagnosticato già all'epoca del fatto contestato - per il quale ha tuttora in corso una terapia farmacologica ansiolitica che ha però portato scarsi benefici. Risulta altresì dai certificati medici menzionati che anche i figli della ██████████ sono ed era all'epoca dei fatti affetti da patologie per le quali si rendono necessarie regolari terapie. In particolare, il primo risulta affetto da asma cronica ed epatite B e la seconda da sindrome di Beckwith-Wiedemann (non rilevante appare la circostanza che in occasione del sopralluogo Aler sopra menzionato l'imputata abbia riferito che il figlio non occupava l'alloggio insieme a lei –con ogni probabilità frutto del tentativo di proteggerlo-, dal momento che

indipendentemente da tale circostanza la donna, stante anche lo stato di disoccupazione del figlio, si faceva con tutta evidenza carico della compromessa situazione dello stesso.

Come noto lo stato di necessità di cui al menzionato art. 54 c.p. sussiste allorché l'agente sia stato costretto a commettere il fatto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato né altrimenti evitabile e sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo.

Nel caso di specie, si ritiene che l'attualità del rischio di un danno grave all'integrità della persona fosse rappresentata dal pericolo per la propria incolumità al quale la [redacted] e i figli risultavano esposti trovandosi in assenza di dimora nelle sopra descritte condizioni di salute, stante la gravità delle patologie dalle quali i suddetti risultavano affetti. E' infatti condivisibile la giurisprudenza secondo la quale *"in tema di stato di necessità, sussistono tutti i requisiti previsti dall'art 54 cod. pen. nei confronti di chi, ammalato gravemente, privo di casa e di risorse economiche occupi, nella stagione invernale, un appartamento disabitato per salvare se stesso e i figli da un grave danno alla salute"* (ex plurimis Sez. 2. Sentenza n. 7756 del 07/04/1972.).

Pertanto il fatto di cui al capo A) di imputazione deve essere considerato non punibile in quanto commesso in presenza di una causa di giustificazione.

Con riferimento al capo B) si ritiene la condotta contestata non sia sufficientemente provata. Infatti, pur risultando dal citato rapporto informativo sul sopralluogo operato da personale Aler che la serratura dell'appartamento occupato dalla Boychuc presentasse segni di scasso, non emergono elementi che consentano di ritenere che tale danneggiamento fosse stato posto in essere dall'imputata o da terzi soggetti al fine di consentire l'ingresso della stessa nell'alloggio. E non, invece in epoca precedente da altri occupanti abusivi.

P.Q.M.

Visto l'art. 530 c.p.p.

ASSOLVE

[redacted] dall'imputazione contestata al capo A perché il fatto non costituisce reato e dall'imputazione contestata al capo B per non aver commesso il fatto.

Motivi in giorni 45.

Milano, 27.11.18.

Il Giudice

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
DEPOSITATO OGGI

Milano, li 10/1/19

